

Tribunale di Tivoli

P.U. 199-1/2025

G.D.: Dott.ssa Beatrice Ruperto

“Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore”

ai sensi dell’art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Gestore della crisi: Dott. Gianluca Tartaro

Debitori: Rassa Teresina e Tarea Diego

Oggetto: Relazione del Gestore a richiesta del GD.

Il sottoscritto dott. Gianluca Tartaro, nominato Gestore della crisi nella procedura in epigrafe,

premessò che

- veniva presentata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, unitamente alla relazione del gestore;
- con provvedimento del 15/12/2025, il G.D. richiedeva al gestore della crisi di chiarire se sui ricorrenti gravasse una posizione debitoria “promiscua” o “mista” definendo, in particolare, la natura debitoria dei confronti [REDACTED];

tutto ciò premesso

lo scrivente informa il GD di quanto segue.

Per quanto attiene alla richiesta inerente la qualificazione della debitoria verso [REDACTED]

[REDACTED]:

il gestore, dall’estratto dei ruoli [REDACTED] delle posizioni gravanti sulla Rassa Teresina specifica:



trattasi di ruoli esattoriali derivanti principalmente dalla posizione personale della Rassa Teresina (già allegati, aggiornati al 16/12/2025) emergenti da:

- Omessi versamenti di contributi previdenziali personali della Rassa T. per euro 13.706,17 (trattasi di posizione [REDACTED] personale e non derivante da omissioni di versamenti di contributi previdenziali "datoriali" in capo alla [REDACTED]);
- Sanzioni amministrative violazioni codice della strada [REDACTED] (veicolo personale) per euro 151,16;
- Sanzioni ed imposta di registro non versata per euro 527,80;
- Tasse automobilistiche non versate (veicolo personale) per euro 567,76;
- Diritti camerali anno 2015 per euro 284,68.

E così per un totale di euro 15.237,57.

Si evidenzia quanto inserito nel piano: la Rassa Teresina ed il coniuge (Tarea Diego) hanno ceduto le quote della società [REDACTED] (esercitante attività di pasticceria) in data 29/05/2019 alla [REDACTED] la quale ha proseguito l'attività della società in proprio essendosi avvalsa della facoltà di cui all'art.2272 co.4 c.c..

Dall'esame della visura camerale aggiornata della Società (estratta dal gestore alla data del 17/12/25) emerge che, successivamente, la stessa [REDACTED] (avente causa della cessione quote, rimasta unica socia ed amministratrice, a seguito della cessione di cui sopra) ha provveduto autonomamente allo scioglimento ed alla cancellazione della citata società dal registro delle imprese in data 15/12/2019.

I debiti per contributi [REDACTED], infatti, derivavano dalla partecipazione alla società di persone di cui era socia la Rassa T. e sono riferibili alla posizione contributiva personale della stessa.

Secondo il principio di trasparenza fiscale, i redditi erano diventati "personali" dal momento della loro produzione societaria, indipendentemente dalla loro distribuzione effettiva.

La Corte di Cassazione ha chiarito in modo definitivo che *"il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito proprio del contribuente e non della società"*. Questo principio, sancito dalla sentenza n. 17362/2009, stabilisce che l'imputazione avviene per trasparenza automatica, prescindendo dalla percezione materiale degli utili: *"quanto alle voci per IRPEF e INPS, ... i redditi/perdite prodotti dalle società di persone sono imputati, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla loro percezione, ai singoli soci per l'applicazione di principio di trasparenza fiscale. Ciò vuol dire che «il reddito di partecipazione agli utili societari del socio di una società di persone costituisce, ai fini dell'IRPEF, reddito del contribuente ... e non della società ..."* (Cass. 17362/2009).



Il debito, quindi, deve ricondursi, sostanzialmente, a contributi Inps che, sia pur conseguenti alla fruizione di un reddito (personale) di partecipazione sociale (quadro RH delle dichiarazioni dei redditi della Rassu T.), non sono funzionali allo svolgimento di una attività imprenditoriale trattandosi prevalentemente di debitoria previdenziale personale derivante dalla partecipazione agli utili quale socia della [REDACTED] (posizione I [REDACTED] riferita alla istante). Secondo il *Tribunale di Parma - sentenza n.73 del 23.12.2023*: il debito previdenziale/erariale del socio illimitatamente responsabile, seppur conseguente alla fruizione di un reddito di partecipazione sociale, non può considerarsi *funzionale* allo svolgimento di un'attività imprenditoriale. Non possono considerarsi debiti sociali i debiti erariali costituiti da imposte dirette e contributi (i quali potrebbero anche risentire di ulteriori capacità reddituali non derivanti dalla partecipazione societaria - vds a titolo di es. redditi derivanti da locazioni).

Inoltre, secondo le indicazioni contenute nella legge delega - D.L. 137/2020, convertito nella L. 18.12.2020 n.176 - vengono ricomprese [tra i consumatori, legittimati attivi] le persone fisiche che siano soci delle società di persone, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata: *“Il sovraindebitato mantiene la qualifica legittimante di “consumatore”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e), quand’anche socio di una società di persone purché i debiti che aspira a ristrutturare siano estranei all’attività d’impresa per quel tramite esercitata”*.

La relazione illustrativa al Codice della crisi è in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il Codice del consumo ricomprendendo in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società (*nel caso di specie: cessata e cancellata dal R.I.*) appartenenti ad uno dei tipi regolati dal Titolo V del Libro Quinto del c.c., con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.

Trattasi, pertanto, di posizioni debitorie a prevalente matrice “consumeristica”, ad eccezione di quanto si dirà in relazione al diritto camerale.

L’unico credito ipoteticamente riferibile alla sfera “imprenditoriale” potrebbe considerarsi quello relativo al diritto camerale riferito all’anno 2015 ed ammontante ad euro 284,68.

In ogni caso, non appare comprensibile come mai il diritto in questione, riferito come detto all’anno 2015, sia stato notificato alla ricorrente il 28/12/2019 (e non anche, come avrebbe dovuto essere, alla Società che nell’anno 2015 si trovava in uno stato di normale svolgimento dell’attività) quando ormai la medesima ricorrente aveva già ceduto la propria quota sociale sin dal maggio dello stesso anno.

Dall’esame dei ruoli, infatti, emerge che il citato diritto è pertinente la [REDACTED]” (cancellata dal R.I. dalla socia superstite) e riferito alla annualità 2015 (vds estratto [REDACTED]).

Trattasi in sostanza della richiesta di pagamento avanzata al socio di un debito di pertinenza esclusiva della società.



Per quanto attiene la questione inerente la convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria:

si evidenzia che da informazioni assunte dal gestore, in data 16/12/2025 si è tenuto il 1mo esperimento di vendita durante il quale non sono pervenute offerte.

Il gestore aveva considerato, a fondamento delle proprie considerazioni sulla convenienza dell'alternativa liquidatoria, il valore ribassato di 1/4 relativo al 2ndo esperimento in quanto i ricorrenti hanno riferito che un solo visitatore si era recato, con il custode, presso il compendio pignorato antecedentemente al deposito della relazione particolareggiata.

Il prossimo esperimento, pertanto, si terrà ai seguenti valori:

prossimo prezzo base d'asta: euro 88.950,00 e conseguente prossima offerta minima: euro 66.712,50.

Come da proposta dei ricorrenti al creditore ipotecario (████████████████████) è stato indicato il pagamento del 55% del credito residuo ammontante, quindi, ad euro 78.920,58.

Detta corresponsione avverrebbe in un arco temporale minore rispetto all'ordinario piano di ammortamento di cui al contratto di mutuo:

- residuo temporale di ammortamento da contratto mutuo: residui 14 anni (fino 2040: scadenza originaria-naturale);
- residuo temporale proposto: 10 anni (fino 2036: scadenza come indicata nel piano).

Tanto era dovuto.

Tivoli, 22/12/2025.

Con osservanza

Il gestore della crisi f.f. di OCC

Dott. Gianluca Tartaro

